



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE Seduta del 11/06/2012 n. 000045

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012

L'anno **Due miladodici** il giorno **Undici** del mese di **Giugno** alle ore **18,30**, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, il **SINDACO** Mirco **SOPRANI** ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	ADAMO	HENRY	PRESIDENTE	Si
2	NARDELLA	ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Si
3	LAMPACRESCIA	EUGENIO	CONSIGLIERE	Si
4	CALIMICI	MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	Si
5	DI GENNARO	FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
6	OLMETTI	GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si
7	MORESCHI	TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
8	BELDOMENICO	BARBARA	CONSIGLIERE	Si
9	CRUCIANELLI	GIANCARLO	CONSIGLIERE	Si
10	ASCANI	SIMONE	CONSIGLIERE	Si
11	LORENZETTI	VALENTINO	CONSIGLIERE	Si
12	SANTINI	ENRICO	CONSIGLIERE	Si
13	COLTRINARI	ENNIO	CONSIGLIERE	Si
14	COLANTUONO	SANTO	CONSIGLIERE	Si
15	CINGOLANI	MARCO	CONSIGLIERE	--
16	MAROTTA	TERSILIO	CONSIGLIERE	Si
17	SOPRANI	MIRCO	SINDACO	--
Presenti N. 15		Assenti N. 2		

Assiste il Signor **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI** Segretario Generale.
Assume la Presidenza il Signor **ADAMO HENRY** nella sua qualita' di **PRESIDENTE** .

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BELDOMENICO BARBARA, COLTRINARI ENNIO e COLANTUONO SANTO

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:
**SERENELLI SERGIO, ANGELELLI ROBERTO, BELVEDERESI TANIA, MEME' RICCARDO
RUSSO MASSIMILIANO.**



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il proprio precedente atto n. 44 adottato nell'odierna seduta con cui viene approvato il Regolamento IMU per il Comune di Castelfidardo;

TENUTO CONTO che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
 - 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
 - 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011);

ATTESO che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, in particolare:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;

c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011);

d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011);

e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;

f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:

1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal Comune (art. 13, comma 12-bis, D.L. n. 201/2011);

2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate (*entro il 18 giugno acconto – entro il 17 dicembre saldo*);

3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% (*sempre ad aliquota base*) dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, per i quali vi è l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012, viene eliminato l'acconto di giugno e si procederà ad un unico versamento entro il 17 dicembre 2012 (art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011);

VERIFICATO l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, circa l'individuazione nel Consiglio Comunale quale organo competente all'approvazione delle aliquote IMU da adottare entro il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTI:

a) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI inoltre:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

ATTESO che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (*solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale*);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (*solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale*);



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011), concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8);
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

RICORDATO che:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune **NON SI APPLICANO** alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 10/05/2012 la quale, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, nonostante la politica di contenimento e di razionalizzazione delle spese correnti, a fronte del taglio ai trasferimenti statali conseguente alla normativa contenuta nell'art. 13, comma 17 e nell'art. 28 del D.L. n. 201/2011, propone al Consiglio Comunale le variazioni alle aliquote base relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) così come di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota base	Variazione proposta	Aliquota effettiva
A) Aliquota base (art.13 comma 6 L.214/2011)	0,76%	+ 0,09%	0,85%
B) Abitazione principale e relative pertinenze (C2 C6 C7) (art.13 comma 7 L.214/2011)	0,4%	+ 0,1%	0,5%
C) Fabbricati Rurali Strumentali (art.13 comma 8 L.214/2011)	0,2%	- 0,1%	0,1%

VISTO altresì che la medesima delibera ha proposto le seguenti differenziazioni all'interno dell'aliquota base di cui al punto A della precedente tabella:

- 1) Immobili classificati nelle categorie catastali C1-C3-C4-C5-D (esclusi D5) (negozi, laboratori edifici industriali) (0,76% + 0,03%) **aliquota proposta 0,79%;**
Solamente per coloro che siano possessori dell'immobile in cui svolgono la propria attività
- 2) Banche (categoria catastale D5) (0,76% + 0,3%) **aliquota proposta 1,06%;**
- 3) Abitazioni a disposizione non locata da più di dodici mesi e non date in uso gratuito ai familiari (0,76% + 0,3%) **aliquota proposta 1,06%;**
- 4) Abitazioni locata a canone agevolato concordato ex L. 431/98 (0,76% - 0,06%) **aliquota proposta 0,70%;**
- 5) Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola **aliquota proposta 0,76%;**

DATO INOLTRE ATTO che il regolamento per la disciplina IMU ha stabilito di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

CONSIDERATO che l'alleggerimento dell'aliquota per gli immobili di cui al punto 1) è finalizzato a non appesantire la situazione di grave crisi che sta colpendo il tessuto economico del nostro territorio, per gli



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

stessi motivi non è stata aumentata l'aliquota base per i conduttori di terreni agricoli e da imprenditori iscritti nella previdenza agricola;

RITENUTO, per quanto sopra motivato, dover far proprie tali proposte in quanto:

- l'IMU dal 2012 sostituisce l'IRPEF sui redditi fondiari degli immobili non locati;
- con la "quota erariale" del 3,8 per mille dell'imponibile IMU prevista dal Decreto "Salva Italia" lo Stato trattiene il 50% del gettito sugli immobili diversi dalla prima abitazione e le risorse che restano, ad aliquote base, non bastano a garantire gli equilibri di bilancio nonostante l'incremento delle basi imponibili dettato dai nuovi moltiplicatori applicati alle rendite catastali;
- il bilancio del 2012 è fortemente penalizzato dai tagli al fondo di riequilibrio, che sostituisce i vecchi trasferimenti statali, taglio che sarà calcolato sulla base del gettito stimato IMU ad aliquota standard;

RICORDATO che, in forza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITA l'illustrazione dell'Assessore al Bilancio Serenelli;

UDITI gli interventi dei consiglieri Coltrinari e Santini come integralmente riportati nel resoconto della seduta al quale si fa riferimento;

VISTO:

IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE 2° SETTORE SERVIZI FINANZIARI per la regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente esito accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

PRESENTI N. 14 (essendo uscito il Cons. Calimici)
VOTANTI N. 9
ASTENUTI N. 5 (Lorenzetti, Santini, Coltrinari, Colantuono, Marotta)
VOTI FAVOREVOLI N. 9
VOTI CONTRARI N.==

DELIBERA

- di considerare le premesse in narrativa quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare, per l'anno 2012, le variazioni alle aliquote base relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) così come di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota base	Variazione	Aliquota effettiva
A) Aliquota base (art.13 comma 6 L.214/2011)	0,76%	+ 0,09%	0,85%
B) Abitazione principale e relative pertinenze (C2 C6 C7) (art.13 comma 7 L.214/2011)	0,4%	+ 0,1%	0,5%
C) Fabbricati Rurali Strumentali (art.13 comma 8 L.214/2011)	0,2%	- 0,1%	0,1%

- di apportare le seguenti differenziazioni all'interno dell'aliquota base di cui al punto A della precedente tabella:

- Immobili classificati nelle categorie catastali C1-C3-C4-C5-D (esclusi D5) (negozi, laboratori edifici industriali) (0,76% + 0,03%) **aliquota 0,79%;**
Solamente per coloro che siano possessori dell'immobile in cui svolgono la propria attività
- Banche (categoria catastale D5) (0,76 % + 0,3%) **aliquota 1,06%;**
- Abitazioni a disposizione non locate da più di dodici mesi e non date in uso gratuito ai familiari (0,76% + 0,3%) **aliquota 1,06%;**
- Abitazioni locate a canone agevolato concordato ex L. 431/98 (0,76% – 0,06%) **aliquota 0,70%;**
- Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola **aliquota 0,76%;**



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

4. di dare atto che il regolamento per la disciplina IMU approvato con proprio precedente atto ha assimilato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
5. di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;**
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 44 dell'11/06/2012;
7. di dare atto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto;
8. di inviare telematicamente la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine, stante l'urgenza a provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente esito accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 14
VOTANTI	N. 9
ASTENUTI	N. 5 (Lorenzetti, Santini, Coltrinari, Colantuono, Marotta)
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N.==

DELIBERA



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

=====



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C.

N. 45 DEL 11.6.2012

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprimono i seguenti pareri in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li 5/06/2012



IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
(Dott. Alessandro Marconi)

Alessandro Marconi



IL RESPONSABILE II SETTORE
(Rag. Giuliodori Giacomina)

Giuliodori Giacomina

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE II SETTORE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere sulla regolarità tecnica;


Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li 5/06/2012




IL RESPONSABILE II SETTORE
(Rag. Giuliodori Giacomina)

Giuliodori Giacomina



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

IL PRESIDENTE
ADAMO HENRY

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12 GIU. 2012 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000 n. 267.

Castelfidardo li 12 GIU. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

ESECUTIVITA'


La presente deliberazione, diverrà esecutiva il _____ trascorsi 10 giorni dalla data su indicata di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL. n. 267/2000.

Castelfidardo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data 12 GIU. 2012

Castelfidardo li 12 GIU. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI